

XVI legislatura

**Disegni di legge  
AA.SS. nn. 3508, 1355 e  
1515**

Il rapporto di lavoro tra i  
membri del Parlamento ed  
i loro collaboratori

Note di lettura ed elementi  
di diritto comparato

ottobre 2012  
n. 399



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulla legislazione  
comparata



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_4563

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge  
AA.SS. nn. 3508, 1355 e  
1515**

Il rapporto di lavoro tra i  
membri del Parlamento ed  
i loro collaboratori

Note di lettura ed elementi  
di diritto comparato

ottobre 2012  
n. 399

a cura di: S. Scarrocchia



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* reca, nella prima parte, una sintesi sia del disegno di legge A.S. n. 3508 - approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 4 ottobre 2012 - , concernente la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori, sia di altri due disegni di legge, presentati in Senato sulla stessa materia (A.S. n. 1355 ed A.S. n. 1515).

Nella seconda parte si dà conto sinteticamente della regolamentazione della materia rispettivamente al Parlamento europeo, nonché in Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti.

Per quanto riguarda la regolamentazione in Germania e in Austria vigente alla data del 2007, si fa rinvio al *dossier* (curato da questo stesso Servizio e in corso di aggiornamento) n. 163 del giugno 2007 (XV legislatura) su "La disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari" - Disegni di legge AA.SS. nn. 1614 e 1626, recante un'ampia raccolta di "Materiali di diritto comparato e di diritto regionale" e al quale si rinvia (*consultabile anche on line: [http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/XV%20Legislatura/Dossier\\_163.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/XV%20Legislatura/Dossier_163.pdf)*.) per una più approfondita analisi, anche documentale, del tema.



# INDICE

<b>PARTE I .....</b>	<b>9</b>
<b>1. NOTA DEL SERVIZIO STUDI SULL'A.S. N. 3508 (TRASMESSO DALLA CAMERA), SULL'A.S. N. 1355 E SULL'A.S. N. 1515 (DISEGNI DI LEGGE SUL RAPPORTO DI LAVORO TRA I MEMBRI DEL PARLAMENTO ED I LORO COLLABORATORI).....</b>	<b>11</b>
<b>PARTE II - ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO.....</b>	<b>15</b>
<b>1. PARLAMENTO EUROPEO .....</b>	<b>17</b>
1.1. Fonti disciplinatrici della materia.....	17
1.2. Configurazione del rapporto.....	18
1.3. Tetti finanziari e al numero dei rapporti di lavoro .....	19
1.4. Disciplina dei contratti, durata, retribuzione.....	20
<b>2. FRANCIA .....</b>	<b>21</b>
2.1. Fonti disciplinatrici della materia.....	21
2.2. Configurazione del rapporto.....	22
2.3. Tetti finanziari e al numero dei rapporti di lavoro .....	23
2.4. Soggetto obbligato all'erogazione della retribuzione .....	24
2.5. Disciplina della procedura di stipulazione del contratto .....	25
2.6. Requisiti ed incompatibilità riguardo all'individuazione del lavoratore .....	25
2.7. Disciplina delle modalità di svolgimento del rapporto .....	26
2.8. Garanzie del lavoratore .....	26
2.9. Contenzioso .....	26
2.10. Durata e risoluzione del rapporto .....	27
2.11. Assistenza e previdenza.....	27
<b>3. SPAGNA .....</b>	<b>27</b>
<b>4. REGNO UNITO HOUSE OF COMMONS .....</b>	<b>32</b>
4.1. Fonti disciplinatrici della materia.....	32

4.2.	Configurazione del rapporto e soggetto erogatore della retribuzione .....	34
4.3.	Tetti finanziari e al numero dei rapporti di lavoro .....	35
4.4.	Disciplina della procedura di stipulazione del contratto .....	36
4.5.	Disciplina delle modalità di svolgimento del rapporto .....	37
4.6.	Assistenza e previdenza.....	37
4.7.	Garanzie del lavoratore .....	38
4.8.	Durata e risoluzione del rapporto .....	39
4.9.	Collaboratori non stipendiati .....	39
<b>5.</b>	<b>STATI UNITI .....</b>	<b>40</b>
	<b>ALLEGATO (DISEGNI DI LEGGE A.S. 3508, A.S. 1355 E A.S. 1515) .....</b>	<b>45</b>

## **PARTE I**



## **1. NOTA DEL SERVIZIO STUDI SULL'A.S. N. 3508 (TRASMESSO DALLA CAMERA), SULL'A.S. N. 1355 E SULL'A.S. N. 1515 (DISEGNI DI LEGGE SUL RAPPORTO DI LAVORO TRA I MEMBRI DEL PARLAMENTO ED I LORO COLLABORATORI)**

Il disegno di legge A.S. n. 3508 - approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 4 ottobre 2012 - concerne la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori.

Questi ultimi, come specifica l'articolo 1, sono scelti liberamente da ogni parlamentare, per le attività connesse al proprio mandato, nell'ambito di soggetti esterni alle amministrazioni delle Camere.

Il rapporto di lavoro in oggetto ha natura fiduciaria e può essere sia di tipo subordinato sia di tipo non subordinato (articolo 2, comma 1).

Nel primo caso, il recesso è disciplinato dall'art. 2118 del codice civile (a cui il citato comma 1 fa rinvio). Di conseguenza, il recesso è sempre ammesso (cosiddetto recesso *ad nutum*); il preavviso è operato nel termine e nei modi stabiliti dal contratto (o, in assenza di clausole contrattuali, dagli usi o secondo equità). In caso di violazione del periodo di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere, in favore dell'altra parte, un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo oggetto della violazione; la medesima indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per la scomparsa del prestatore di lavoro. Si ricorda che, invece, nell'ordinamento vigente, nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato tra un parlamentare ed un collaboratore, per il recesso da parte del parlamentare non trova applicazione il citato art. 2118, ma il regime di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni<sup>1</sup> (tutela cosiddetta obbligatoria contro i licenziamenti individuali).

Nell'ipotesi di rapporto diverso da quello subordinato, il recesso - secondo l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge - è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.

Tutti i rapporti di lavoro in esame, salvo diverso accordo tra le parti, hanno durata commisurata a quella della legislatura in corso al momento della stipulazione (con possibilità di rinnovo) (comma 2 dell'articolo 2). I contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

I contratti in oggetto non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato e della Camera (comma 3 dell'articolo 2). Per le controversie relative ai medesimi contratti è competente l'autorità giudiziaria ordinaria (comma 4).

---

<sup>1</sup> Cfr. l'art. 4, comma 1, secondo periodo, della L. 11 maggio 1990, n. 108.

Il disegno di legge (articolo 3, commi 1 e 2) demanda a deliberare degli Uffici di Presidenza delle Camere - adottate d'intesa tra loro - la disciplina delle modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e dell'adempimento dei connessi oneri fiscali e previdenziali, da parte dell'amministrazione del relativo ramo del Parlamento, nei limiti delle somme destinate per tali finalità a ciascun parlamentare (da parte delle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi) - tali risorse possono essere ripartite dal parlamentare anche tra più collaboratori (cfr. l'articolo 3, comma 5) -. L'applicazione delle suddette modalità è esclusa (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge) nei casi in cui il rapporto di lavoro concerna il coniuge ovvero parenti o affini entro il secondo grado del parlamentare.

Si rileva che, nella normativa vigente, per i rapporti di lavoro dei collaboratori in oggetto non opera il meccanismo delle ritenute fiscali e contributive alla fonte, ritenute che *sembrano invece introdotte* dal disegno di legge, mediante il riferimento agli "oneri fiscali e previdenziali". *Sarebbe forse preferibile una più chiara formulazione di tale profilo.*

Le delibere summenzionate sono adottate "tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVII legislatura" (articolo 3, comma 1).

La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contemplati dai contratti collettivi o dalle norme di legge ovvero ad un equo compenso, commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

La responsabilità della Camera di appartenenza è circoscritta all'erogazione della retribuzione, dovuta in base al contratto stipulato tra il parlamentare ed il collaboratore, nonché all'adempimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dai medesimi Uffici di Presidenza. La Camera di appartenenza vigila, tuttavia, affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e affinché la tipologia contrattuale, prescelta dalle parti, risulti compatibile e coerente con l'attività svolta (articolo 3, comma 3). Tali norme *sembrano escludere* ulteriori forme di controllo, da parte della Camera di appartenenza, sulla legittimità delle singole clausole contrattuali o sulla misura della retribuzione contemplata dal medesimo contratto.

Gli Uffici di Presidenza, d'intesa tra loro, possono definire ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento (articolo 3, comma 4).

Oltre i limiti summenzionati, ogni parlamentare (in base all'articolo 3, comma 5) può stipulare rapporti di lavoro con ulteriori collaboratori (nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi), con retribuzione ed oneri accessori a proprio carico e ferma restando l'applicazione a tali rapporti delle norme di cui al precedente articolo 2. *Sarebbe opportuno esplicitare - con riferimento alla formulazione letterale di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo - se (come sembrerebbe anche in base ai lavori preparatori presso la Camera dei deputati) tali ulteriori collaboratori possano essere anche familiari del parlamentare.*

*In merito ai punti del disegno di legge che fanno rinvio alle intese tra gli Uffici di Presidenza delle Camere, occorrerebbe forse valutare gli effetti del mancato raggiungimento delle medesime intese.*

Anche l'A.S. n. 1355 e l'A.S. n. 1515 riguardano la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori.

L'A.S. n. 1355 prevede la definizione - da parte degli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera - di un fondo per ogni parlamentare, destinato esclusivamente alla retribuzione dei collaboratori (nel numero massimo di soggetti, per ciascun parlamentare, stabilito sempre con delibera degli Uffici di Presidenza). Tali collaboratori possono essere assunti dal parlamentare con contratto di lavoro subordinato (sia a termine sia a tempo indeterminato) o a progetto. Il disegno di legge richiede che il collaboratore sia in possesso di determinati titoli di studio, variabili a seconda delle funzioni previste dal contratto, ed esclude che quest'ultimo possa essere stipulato con i congiunti fino al terzo grado dei parlamentari. Al momento della conclusione del contratto, il collaboratore s'iscrive, senza alcun onere, all'Albo dei collaboratori parlamentari (Albo istituito dal medesimo disegno di legge) e sottoscrive un codice etico (codice approvato da parte degli Uffici di Presidenza, d'intesa tra loro).

L'A.S. n. 1515 prevede che al rapporto di lavoro dei collaboratori dei singoli parlamentari si applichi la disciplina vigente in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quella vigente in materia di lavoro autonomo. Si dispone inoltre che i parlamentari operino come sostituti d'imposta (con riferimento ai relativi collaboratori). Gli organi competenti delle Camere individuano "la documentazione necessaria ai fini della certificazione del regolare rapporto di lavoro". L'ultimo comma dell'articolo 1 estende l'applicazione dei principii di cui al presente disegno di legge ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.



**PARTE II**  
**ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO**



## 1. PARLAMENTO EUROPEO

### 1.1. Fonti disciplinatrici della materia

Le disposizioni che disciplinano lo *status* degli assistenti in seno al Parlamento europeo sono contenute in un complesso di norme. Prima tra queste l'articolo 4 del Regolamento del PE, che indirettamente riconosce ufficialità alla figura del collaboratore parlamentare, in quanto dispone che il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare venga stabilito dai Questori all'inizio di ogni legislatura.<sup>2</sup>

Il 28 settembre 2005, inoltre, il Parlamento europeo ha adottato lo "*Statuto dei deputati del Parlamento europeo*" (2005/684/CE, Euratom) (entrato in vigore il primo giorno della 7° legislatura, iniziata nel 2009), che all'articolo 21 reca le seguenti disposizioni in materia di assistenti dei parlamentari:

- I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.
- Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti.
- Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008, p. 1) sono state adottate le Misure di attuazione dello Statuto, il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati.

In tempi successivi tali misure di attuazione sono state modificate (Decisione dell'Ufficio di Presidenza del PE 18 ottobre 2010, GUCE C 283 del 20 ottobre 2010; Decisione dell'Ufficio di Presidenza del PE del 14 novembre 2011, GUCE C 335 del 16 novembre 2011).

Per quanto riguarda specificamente i collaboratori, tra l'altro, è intervenuto il Regolamento (CE) n. 160/2009<sup>3</sup>. Tale regolamento è particolarmente importante perché ha rivoluzionato lo status degli 'assistenti accreditati', che - pur conservando il rapporto personale e fiduciario con il deputato - passano alle dipendenze dirette del Parlamento e giuridicamente vengono assimilati agli 'altri

---

<sup>2</sup><http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20120703+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>

<sup>3</sup> Il 14 novembre 2008 era stata presentata una proposta di regolamento del Consiglio per modificare il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (COM (2008)786 def.) proprio allo scopo di creare una nuova categoria di personale specifica per il Parlamento europeo.

La proposta del Consiglio fu adottata previa una risoluzione legislativa dello stesso Parlamento europeo del 16 dicembre 2008, che vi apportava alcuni emendamenti.

agenti delle comunità europee' il cui regime è disciplinato dal regolamento (CEE Euratom CECA) n. 259/1968.

## 1.2. Configurazione del rapporto

Nell'ambito del Parlamento europeo ciascun deputato può assumere o ricorrere ai servizi di uno o più assistenti, scelti liberamente. Le misure di attuazione dello Statuto dei deputati europei<sup>4</sup> prevedono che il deputato si possa avvalere della collaborazione di:

(a) "assistenti parlamentari accreditati", assunti presso uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento, sottoposti a un regime giuridico specifico adottato in base all'articolo 283 del Trattato e i cui contratti sono stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento;

(b) persone fisiche che assistono i deputati nel loro Stato membro di elezione e che hanno stipulato con loro un contratto di lavoro o di prestazione di servizi nel rispetto del diritto nazionale applicabile in conformità delle condizioni stabilite nelle suddette misure di attuazione, definiti "assistenti locali".

Queste due tipologie di collaboratori sono profondamente differenti tra loro: gli assistenti parlamentari accreditati, in base alle disposizioni fissate dal regolamento (CE) n. 160/2009, svolgono mansioni direttamente connesse con le attività dei deputati europei nell'esercizio delle loro funzioni, lavorano in una delle sedi del Parlamento europeo (Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo) in un contesto multilingue e multiculturale di cui fanno parte persone provenienti da tutti i Paesi membri. Per questo motivo, ed al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto mediante regole omogenee, gli assistenti parlamentari accreditati costituiscono una specifica categoria di personale e sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee in modo tale da tener conto della loro particolare situazione.

Essi vengono assunti mediante contratti diretti con il Parlamento europeo, anche se non rientrano tra gli organici dell'istituzione, il loro contratto é sempre a tempo determinato e si risolve comunque alla fine della legislatura.<sup>5</sup> Non possono accedere a concorsi interni e non hanno accesso privilegiato o diretto a posti di funzionari o di agenti delle Comunità europee. Per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto, gli assistenti vengono pagati dai servizi finanziari del Parlamento, con i fondi del bilancio a disposizione per le spese del personale.

---

<sup>4</sup> Decisione dell'Ufficio di Presidenza 5 luglio -18 ottobre 2010 (2010/C 283/04) articolo 1 (3) che modifica l'articolo 34 della decisione dell'Ufficio di Presidenza 9 luglio 2008 (2009/C 159/01)

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n.160/2009, Decisione Ufficio di Presidenza 9 luglio 2008.

L'altra categoria di collaboratori ('Assistenti locali') rimane soggetta alla disciplina precedente, fondata sulle misure di attuazione dello Statuto dei deputati europei e sulle norme fissate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

Gli assistenti locali sono le persone fisiche che assistono il deputato nel suo Stato membro di elezione e che hanno stipulato con lui un contratto di lavoro o di prestazione di servizi a norma della legislazione nazionale applicabile.

I contratti di lavoro e di prestazione di servizi stipulati dal deputato con questa categoria di collaboratori sono obbligatoriamente gestiti da un terzo erogatore stabilito in uno Stato membro e abilitato all'esercizio di un'attività professionale nel campo del trattamento degli aspetti fiscali e previdenziali dei contratti di lavoro o dei contratti di prestazione di servizi in applicazione della legislazione nazionale. Il deputato stipula a tal fine un contratto individuale (sulla base di un contratto tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza) con un terzo erogatore di sua scelta, mediante il quale quest'ultimo si obbliga alla corretta applicazione della legislazione nazionale e dell'UE - segnatamente in materia di obblighi previdenziali e fiscali - per i contratti di cui cura la gestione. Il Parlamento, previa presentazione dei documenti giustificativi necessari, versa al terzo erogatore i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti che gestisce.

I nominativi dei collaboratori dei deputati europei, siano assistenti accreditati o persone che hanno stipulato con il deputato un contratto di prestazione di lavoro o di servizi, sono pubblicati sul sito del PE unitamente al nome del deputato cui prestano assistenza.

### **1.3. Tetti finanziari e al numero dei rapporti di lavoro**

Il Regolamento del PE (articolo 9, comma 4) dispone che all'inizio di ogni legislatura i Questori stabiliscano il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare. Nell'attuale legislatura tale numero é fissato in tre assistenti accreditati.

Gli stanziamenti iscritti nella sezione relativa al PE del bilancio generale delle Comunità europee destinati a coprire l'assistenza parlamentare (i cui importi annuali sono fissati nell'ambito della procedura annuale di bilancio) coprono la totalità dei costi direttamente connessi agli assistenti dei deputati, sia per gli assistenti parlamentari accreditati, sia per gli assistenti locali.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 160/2009, articolo 2.

## 1.4. Disciplina dei contratti, durata, retribuzione

L'assistente parlamentare accreditato è scelto dal deputato sulla base di un rapporto di reciproca fiducia che può implicare anche l'affinità politica. Per essere assunti in qualità di assistenti parlamentari accreditati bisogna essere in possesso di alcuni requisiti specifici (cittadinanza europea, conoscenza delle lingue, titolo di studio almeno pari al diploma, essere fisicamente adatto alle funzioni che si è chiamati a svolgere), ed eventuali requisiti professionali richiesti dalle mansioni. Il contratto di un assistente accreditato è concluso a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, e precisa il grado in cui l'assistente è inquadrato. Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso della legislatura. Il contratto si estingue al termine della legislatura durante la quale è stato concluso. Quando un assistente parlamentare accreditato conclude un nuovo contratto occorre adottare una nuova decisione in merito al suo inquadramento in un determinato grado. (Si tratta dunque di un contratto nuovo e non di una proroga del precedente). Il deputato stabilisce la durata settimanale del lavoro di un assistente parlamentare accreditato, che non può superare le 42 ore settimanali. In periodi di eccezionale urgenza o aumento del lavoro l'assistente accreditato può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario, che tuttavia non danno luogo a retribuzione o compensi.

In caso di risoluzione del contratto per cessazione dalla carica di un deputato, l'assistente accreditato ha diritto ad un'indennità. Il contratto di assistente parlamentare accreditato può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza alle obbligazioni cui l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza.

Gli assistenti accreditati sono inquadrati per gradi (il Regolamento (CE) 160/2009 ne fissa 19) cui corrispondono altrettanti stipendi di base. Nel corso della legislatura attuale lo stipendio lordo minimo (grado 1) per una prestazione di lavoro a tempo pieno è di € 1.619, quello massimo (grado 19) è di € 7.456. Ad esso va aggiunta una 'indennità di dislocazione' che non può essere inferiore a € 350.

Nel caso degli 'Assistenti locali', invece, solo il deputato è datore di lavoro dell'assistente o del prestatore di servizi e non esiste alcun legame giuridico o amministrativo tra l'assistente o il prestatore di servizi e il Parlamento. Ciò implica che gli assistenti vengono impiegati secondo le norme del loro Paese di appartenenza e lavorano all'estero.

Gli assistenti locali vengono pagati dal soggetto terzo erogatore con cui il deputato stipula un contratto individuale, sul modello di un contratto tipo approvato dall'Ufficio di presidenza del PE. Il contratto tipo definisce le modalità di pagamento nonché la remunerazione e la responsabilità del terzo

erogatore.

Previa presentazione dei documenti giustificativi necessari il Parlamento versa al terzo erogatore i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti di cui gli è stata affidata la gestione, comprese le convenzioni di tirocinio.

Eccezionalmente, su richiesta del deputato e per conto di quest'ultimo, il Parlamento versa direttamente lo stipendio netto agli assistenti con i quali il deputato ha stipulato un contratto di lavoro. L'importo degli oneri previdenziali e fiscali è comunicato al Parlamento dal soggetto terzo erogatore.

La domanda di rimborso delle spese di assistenza parlamentare, nel caso degli assistenti locali, va presentata al servizio competente del PE direttamente dal deputato o dal soggetto terzo erogatore corredata dai relativi documenti giustificativi che sono:

- (a) Nel caso di un assistente locale: copia del contratto di lavoro, attestazione dell'iscrizione ad un regime di previdenza sociale recante il nome del deputato quale datore di lavoro; un attestato di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; copia del contratto stipulato tra il deputato ed il 'terzo erogatore'; una scheda dettagliata in cui sono elencati gli stipendi, gli oneri e le altre spese prevedibili ai sensi della legislazione nazionale;
- (b) Nel caso di un contratto di prestazione di servizi: copia del contratto di prestazione di servizi (stipulato tra il lavoratore e il deputato) con l'indicazione dettagliata della natura dei servizi; un attestato del numero di partita IVA del prestatore di servizi e un documento che ne attesti il legale e regolare stabilimento; copia del contratto stipulato tra il deputato ed il terzo erogatore.

## **2. FRANCIA**

### **2.1. Fonti disciplinatrici della materia**

#### *Assemblea Nazionale*

L'Assemblea Nazionale offre ai deputati la possibilità di reclutare dei collaboratori, per assisterli nell'esercizio del loro mandato.

L'istituzione della funzione di assistente parlamentare (o collaboratore del deputato) risale al 1975 (decreto n. 65 del 15 novembre 1975 dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale), ma già nel 1953 era stata riconosciuta ai parlamentari una indennità di compensazione delle spese di segreteria, soppressa poi nel 1958. Nel 1970 poi era stata la volta dell'indennità di aiuto dattilografico, il cui oggetto e le cui condizioni di gestione sono state modificate a più riprese, fino al 1997, quando l'indennità di segretariato è stata sostituita dall'indennità rappresentativa delle spese di mandato (IRFM), destinata a coprire le spese legate all'esercizio del mandato di deputato che non siano a carico o rimborsate dall'Assemblea Nazionale. In quanto sussidio speciale per le spese, non è soggetta all'imposta sul reddito ma alla contribuzione generale sociale e alla

contribuzione del rimborso del debito sociale (CSG/CRDS) , nella misura dell' 8%: attualmente, tale indennità ammonta a 6.412 € lordi mensili.

Ma le esigenze dei deputati non potevano essere soddisfatte dal solo aiuto dattilografico e per tale motivo si è passati ad una dotazione specifica, destinata al reclutamento di collaboratori sul modello di quelli del Congresso americano, detta "credito-collaboratore".

Le informazioni relative sono presenti sul sito ufficiale dell'Assemblea Nazionale, alla url:

[http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiches\\_synthese/septembre2012/fiche\\_82.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/septembre2012/fiche_82.asp)

### *Senato*

Al Senato, la figura degli assistenti è stata introdotta nel 1996, data dalla quale ogni senatore può utilizzare tre collaboratori a tempo pieno (o sei a tempo parziale), ma già nel 1976 (decreto dell'Ufficio di Presidenza del Senato n. 73 del 29 giugno 1976) erano stati istituiti i primi posti di assistente (uno per senatore). Il ruolo di tali collaboratori, secondo quanto affermato nel decreto dell'Ufficio di Presidenza che li ha istituiti, consiste nel coadiuvare il senatore nei compiti direttamente legati all'esercizio del suo mandato parlamentare.

Le informazioni relative sono desunte dal sito del Senato francese, alla pagina [http://www.senat.fr/role/senateurs\\_info/moyens\\_senateurs.html](http://www.senat.fr/role/senateurs_info/moyens_senateurs.html)

## **2.2. Configurazione del rapporto**

### *Assemblea Nazionale*

Gli assistenti sono legati al deputato datore di lavoro da un contratto di lavoro di diritto privato, che si iscrive nel quadro del diritto comune del lavoro e della protezione sociale.

Il principio di base, che è la chiave di volta del sistema, è quella del deputato-datore di lavoro: il collaboratore è stipendiato dal deputato, non dall'Assemblea Nazionale. Da tale principio, la cui portata è stata rafforzata nel 2002 dalla possibilità offerta ai deputati di gestire direttamente il loro credito-collaboratore, deriva l'insieme delle regole che organizzano il rapporto tra il deputato e il suo o i suoi collaboratori.

Un'organizzazione di collaboratori - l'Unione Sindacale dei Collaboratori Parlamentari USCP - alcuni anni fa ha messo in discussione il principio del deputato-datore di lavoro, chiedendo alla Pretura del settimo *arrondissement* di Parigi il riconoscimento dell'esistenza di una unità economica e sociale tra i deputati come datori di lavoro<sup>7</sup>. Tale richiesta è stata respinta ed è stata anche

---

<sup>7</sup> Le argomentazioni addotte dal Sindacato dei Collaboratori consistevano nel fatto che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea aveva autorizzato i deputati ad assumere dei collaboratori; che i licenziamenti in caso di mancato rinnovo del mandato parlamentare intervenivano su decisione dell'Assemblea

oggetto di ricorso in Cassazione: la Camera Sociale della Cassazione, in data 18 febbraio 2004, l'ha ulteriormente respinta, considerando che "i deputati dell'Assemblea Nazionale, presi in qualità di datori di lavoro dei collaboratori parlamentari, non costituiscono una unità economica e sociale, non essendoci alcuna unità di direzione su tali collaboratori".

L'assistente ricopre un ruolo definito dallo stesso deputato all'interno dell'*équipe* di collaboratori: ciò significa che non si può avere se non un quadro di massima sulle attribuzioni di detti collaboratori.

Per quanto riguarda i compiti loro attribuiti, la maggior parte dei collaboratori ha compiti di assistenza, come la tenuta dell'agenda personale del deputato, degli appuntamenti, ecc. I collaboratori più qualificati, in possesso di diploma universitario di secondo grado, possono anche contribuire direttamente all'esercizio del mandato elettivo, tramite la redazione di discorsi, la predisposizione di disegni di legge e di emendamenti.

### **2.3. Tetti finanziari e al numero dei rapporti di lavoro**

#### *Assemblea Nazionale*

Il deputato dispone di un credito, finanziato dall'Assemblea Nazionale, che gli consente di reclutare fino a cinque collaboratori: tale indennità mensile ammonta dal 1° luglio 2010 a 9.138 €. La cifra viene rivalutata nella stessa misura degli stipendi della pubblica amministrazione. La cifra non deve essere considerata come un'entrata fissa "in busta paga" per il parlamentare, bensì come un vero e proprio credito aperto presso la Camera di appartenenza e che, di conseguenza, se non utilizzato, può essere rimesso a disposizione del bilancio dell'Assemblea o

può essere ceduta dal deputato al proprio gruppo per la remunerazione degli impiegati del gruppo stesso.

L'Assemblea Nazionale, secondo quanto affermato dal sindacato degli assistenti parlamentari<sup>8</sup>, gestisce circa 2.100 contratti di lavoro di collaboratori.

Nel bilancio dell'Assemblea Nazionale, la voce relativa alla retribuzione dei collaboratori è molto alta e supera anche la voce relativa al pagamento delle indennità dei deputati.

Circa i due terzi degli assistenti dei deputati sono addetti al lavoro politico nelle circoscrizioni elettorali e solo un terzo lavora presso Palazzo Bourbon.

#### *Senato*

Ciascun senatore dispone per i suoi collaboratori di un credito mensile pari a 7.548,10 € esclusi gli oneri contributivi. Con questa somma il senatore può retribuire fino tre persone a tempo pieno, oppure sei persone a tempo parziale. La

---

Nazionale, che fissava la data in cui dovevano cessare le retribuzioni dei collaboratori; che l'Assemblea Nazionale decideva delle sovvenzioni date alle associazioni e al sindacato dei collaboratori; che la stessa Assemblea aveva negoziato direttamente con i rappresentanti dei collaboratori e deciso, senza preventivo accordo dei deputati, in merito allo studio di un regime previdenziale, all'istituzione di un'indennità di tredicesima mensilità, di una indennità di precarietà e alla riduzione dell'orario di lavoro.

<sup>8</sup> Vedi alla url: <http://uscponsaan.over-blog.com/article-4241557.html>

cifra viene indicizzata nello stesso modo degli stipendi della pubblica amministrazione.

La retribuzione lorda mensile di base di un collaboratore a tempo pieno presso il Senato è, al 1° ottobre 2012, di 2.516,03 €.

## **2.4. Soggetto obbligato all'erogazione della retribuzione**

### *Assemblea Nazionale*

Il datore di lavoro è soltanto il deputato: recluta, licenzia, stabilisce le condizioni di lavoro e lo stipendio dei suoi collaboratori. Le relazioni di lavoro tra il deputato e il suo staff sono regolate dalle disposizioni di diritto comune del codice del lavoro.

Come regola generale, si tratta di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma il deputato può reclutare i suoi collaboratori sulla base di contratti a tempo determinato (alle condizioni previste dal Codice del lavoro) o concludere dei contratti particolari nel caso si tratti di funzionari distaccati presso di lui in applicazione dello statuto dei funzionari. Il contratto a tempo indeterminato perdura in caso di rielezione del deputato datore di lavoro, mentre termina alla fine del mandato o in caso di scioglimento della Camera.

Il Servizio degli Affari Finanziari e sociali mette a disposizione dei deputati alcuni contratti-tipo le cui clausole sono approvate dai questori. Essi comportano due stipulazioni direttamente legate alle modalità di gestione del credito-collaboratore: la prima, relativa all'oggetto del contratto, dispone che "il datore di lavoro agendo autonomamente, assume il lavoratore che è a lui giuridicamente e direttamente subordinato e gode di tutta la sua fiducia, per assisterlo nell'esercizio del suo mandato"; il secondo precisa che "la cessazione per qualunque causa del mandato del deputato datore di lavoro costituisce una giusta causa di risoluzione del contratto".

In caso di controversia tra il deputato-datore di lavoro ed il suo collaboratore, il solo competente è il collegio dei probiviri.

Il Servizio degli Affari Finanziari dell'Assemblea Nazionale è generalmente incaricato dai deputati di gestire il contratto di lavoro e il "credito-collaboratore" dei deputati che firmano a tale scopo un mandato di gestione.

Il SAF attribuisce, a seguito delle istruzioni di ciascun deputato, le remunerazioni dei collaboratori ed effettua, per conto dei deputati, alcuni atti, come la redazione della busta paga, il pagamento degli stipendi, dei contributi e delle altre spettanze, l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali, esercitando, a tal titolo, solo la funzione di prestatore di servizi.

Il SAF in caso di mandato di gestione effettua un controllo sulla regolarità del rapporto di lavoro, ma non effettua alcun controllo in materia di orario di lavoro, straordinari, assenza, ferie, carichi di lavoro etc.

Dal 2002, la gestione dei collaboratori tramite il SAF è opzionale: attualmente, solo una decina di deputati preferisce non usufruire di tale servizio.

In caso di gestione diretta, il deputato riceve a questo titolo l'equivalente di una volta e mezzo il credito di base a copertura degli oneri a capo del datore di lavoro (13.707).

#### *Senato*

Il senatore è il datore di lavoro: recluta i suoi collaboratori, ne organizza le attività e può rescindere il contratto di lavoro.

In Senato, come accade per i gruppi parlamentari, è una associazione di gestione, l'AGAS (l'Associazione per la Gestione degli Assistenti dei Senatori) che si occupa di gestire le buste paga e di ottemperare ai diversi obblighi legati al contratto di lavoro.

## **2.5. Disciplina della procedura di stipulazione del contratto**

#### *Assemblea Nazionale*

Il Servizio degli Affari Finanziari dell'Assemblea Nazionale mette a disposizione dei deputati dei contratti tipo, le cui clausole sono approvate dai Questori.

In particolare, essi riportano due clausole contrattuali direttamente legate alle modalità di gestione del "credito-collaboratore": la prima, relativa all'oggetto del contratto, dispone che "il datore di lavoro, agendo per proprio conto personale, assume il dipendente che gli è giuridicamente subordinato, per assisterlo in occasione dell'esercizio del suo mandato di deputato"; la seconda precisa che "la cessazione, per qualunque causa, dal mandato del deputato costituisce giusta causa per la risoluzione del contratto".

## **2.6. Requisiti ed incompatibilità riguardo all'individuazione del lavoratore**

#### *Assemblea Nazionale*

I collaboratori sono reclutati direttamente dal deputato e sono legati al loro datore di lavoro da un contratto di diritto privato.

Dal 1° gennaio 2006, presso l'Assemblea Nazionale è data facoltà ai collaboratori con determinati requisiti di diploma o di anzianità di accedere al ruolo di quadro, facendone domanda scritta al proprio deputato.

#### *Senato*

Il contratto che lega il senatore al suo o ai suoi assistenti è di diritto privato. I criteri per il reclutamento sono lasciati alla discrezionalità del senatore. L'unico requisito richiesto è il possesso del diploma di scuola superiore.

E' possibile avere un contratto a tempo parziale e lavorare allo stesso tempo per un deputato e per un senatore.

## 2.7. Disciplina delle modalità di svolgimento del rapporto

### *Assemblea Nazionale*

Il deputato ha la qualifica di datore di lavoro: egli recluta liberamente i suoi collaboratori, ne fissa le condizioni di lavoro e la retribuzione, nel rispetto delle disposizioni del diritto del lavoro.

A partire dal 1975 diverse misure hanno apportato miglioramenti alla condizione dei collaboratori parlamentari. Oltre al fatto che le loro remunerazioni vengono rivalutate in funzione dell'evoluzione delle retribuzioni pubbliche, sono finanziate al di fuori del "credito-collaboratore" le spese per i contributi previdenziali e fiscali obbligatori, che rappresentano circa la metà della remunerazione salariale lorda imputata sul "credito-collaboratore", le indennità di fine contratto, introdotte nel 1978 (indennità legale di licenziamento e indennità detta di precariato, di pari entità, indennità compensatrici di preavviso e di ferie pagate) ed erogate in caso di cessazione del mandato parlamentare del loro deputato; altre spese legate alla formazione specifica (come, dal 1986, i corsi di formazione presso la Scuola Nazionale di Amministrazione e dal 1991 anche presso il Centro Nazionale per la Funzione Pubblica Territoriale, nonché la specifica formazione in inglese dal 1992), alla medicina del lavoro e alle spese di viaggio tra Parigi e la circoscrizione elettorale.

Inoltre, sono stati accordati ai collaboratori diversi benefici accessori:

- la tredicesima mensilità, istituita nel 1982 ed equivalente ad una mensilità;
- il sussidio per le spese di cura dei figli minori di tre anni, dal 1988;
- il premio di previdenza, che nel 1998 ha sostituito il rimborso delle spese relative;
- l'indennità per il pasto, istituita nel maggio 2000.

In origine, queste spese erano direttamente a carico del bilancio dell'Assemblea e il deputato poteva opporsi al loro versamento. Dal 2002, tutte queste voci, tranne l'indennità per la cura dei figli, sono imputate al "credito-collaboratore", a tal fine rivalutato.

## 2.8. Garanzie del lavoratore

Trattandosi di un contratto di diritto privato, sono applicabili le norme generali del Codice del Lavoro.

Per quanto riguarda la rappresentanza sindacale, sono presenti diversi sindacati dei collaboratori parlamentari, sia alla Camera che al Senato, che da notizie di stampa, hanno anche condotto trattative con i Questori.

## 2.9. Contenzioso

In caso di controversia tra deputato e collaboratore, il foro competente, come in ogni controversia tra un dipendente e un datore di lavoro privato, è il consiglio dei probiviri (*Conseil des prud'hommes*).

## 2.10. Durata e risoluzione del rapporto

I collaboratori sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato. Generalmente, si tratta di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma il deputato può reclutare collaboratori con contratti a tempo determinato (alle condizioni stabilite dal Codice del Lavoro) o concludere contratti specifici quando un funzionario viene distaccato presso di lui in applicazione delle leggi sul pubblico impiego. Il contratto a tempo indeterminato perdura in caso di rielezione del deputato; è invece interrotto alla fine del mandato elettivo o in caso di scioglimento dell'Assemblea.

## 2.11. Assistenza e previdenza

### *Assemblea Nazionale*

I collaboratori rientrano nel regime generale della sicurezza sociale per quanto riguarda i rischi malattia, maternità, invalidità, morte, incidenti sul lavoro e vecchiaia, ed hanno il regime di pensione complementare dei dipendenti privati e un regime di assicurazione contro la disoccupazione.

A partire dal 1975, una serie di misure ha migliorato la situazione dei collaboratori. Le loro retribuzioni seguono l'andamento delle retribuzioni pubbliche, così come i contributi previdenziali e gli oneri fiscali obbligatori, che rappresentano circa la metà della retribuzione lorda imputata al "credito-collaboratore".

## 3. SPAGNA

La figura del collaboratore parlamentare è disciplinata dall'articolo 2 dello Statuto del Personale delle Cortes Generales, approvato con l'Accordo del 27 marzo 2006<sup>9</sup>, adottato in seduta congiunta dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato (*cf.* Allegato 1).

---

<sup>9</sup> Pubblicato sul Boletín Oficial de las Cortes Generales del 31 marzo 2006, n. 73. Lo Statuto del 2006 è stato poi modificato nel 2008 e nel 2009; il testo del vigente Statuto è consultabile alla seguente URL: [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/a270306-cg.html#dt3](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/a270306-cg.html#dt3). La modifica del 2008, recata dall'Accordo del 16 settembre 2008 (parimenti adottato in seduta congiunta dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato e pubblicato sul BOE del 17 ottobre 2008), ha riguardato solamente l'articolo 27, comma 2, relativo al congedo per nascita, affidamento o adozione (*cf.* *infra*) e l'articolo 31, riguardante il consolidamento dell'indennità di destinazione, al quale è stato aggiunto il comma 8. La modifica del 2009, recata da analogo Accordo del 21 settembre 2009 (pubblicato sul BOE del 13 ottobre 2009), ha invece riguardato la Terza disposizione transitoria, di cui ha abrogato il comma 2, concernente i soggetti che, all'entrata in vigore dello Statuto del 2006, prestassero attività lavorativa a giornata 'ridotta' o 'speciale'.

Il citato articolo dispone che ‘l’assistenza diretta e fiduciaria ai membri degli Uffici di Presidenza e ad altri parlamentari indicati dai medesimi organi’<sup>10</sup> spetti al cosiddetto *Personal eventual*. La norma prevede che anche i Gruppi parlamentari possano avvalersi di siffatto personale ‘nel numero stabilito dal competente Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera’. Il ‘personale eventuale’ viene liberamente nominato e sospeso - ovvero revocato dall’incarico - dal Presidente di ciascuna Camera, su proposta del titolare dell’organo dal quale tale personale dipende. La norma specifica che, in ogni caso, esso cessa dalle funzioni in modo automatico al termine delle funzioni dell’organo dal quale dipende, senza pregiudizio della facoltà riconosciuta agli Uffici di Presidenza delle Camere di adottare le misure provvisorie che reputino opportune per i periodi di scioglimento del Parlamento. Si segnala che la notizia del decreto presidenziale di nomina, nonché quella di cessazione dalle funzione riceve pubblicità attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Cortes Generales (*cf. Allegati 2, 3 e 4*).

Al personale eventuale è applicabile il regime previsto per i funzionari parlamentari; in ogni caso si esclude che tale personale possa essere assegnato agli uffici interni o svolgere funzioni proprie dei funzionari delle Cortes. La relativa retribuzione è determinata dal bilancio interno di ciascuna Camera.

Ai sensi dell’articolo 1 del citato Statuto del Personale sono funzionari delle Cortes i soggetti che, in virtù di una nomina legale, sono legati in modo permanente alle rispettive amministrazioni, tramite un rapporto statutario di servizi professionali retribuiti dai medesimi organi sulla base dei bilanci interni. Sono funzionari delle Cortes il corpo dei Consiglieri, degli Archivisti-Bibliotecari, dei Consulenti Facoltativi, degli Stenografi, il corpo Tecnico-Amministrativo, Amministrativo e degli Assistenti.

Gli articoli 26-29 dello Statuto riconoscono il diritto di tutti i funzionari parlamentari alle ferie retribuite, alla licenza per malattia, nascita e allattamento, matrimonio, gravidanza e parto, adozione o affidamento.

In particolare, l’art. 26 dispone che per ogni anno completo di servizio il funzionario maturi il diritto ad un mese naturale o a 22 giorni lavorativi (ovvero ai giorni proporzionalmente spettanti in base ai giorni di servizio effettivo) di ferie retribuite. Al contempo si matura il diritto ad un giorno aggiuntivo di ferie al compimento del 15° anno di servizio e di un ulteriore giorno al raggiungimento del 20°, 25° e 30° anno di servizio, sino ad un totale di 26 giorni lavorativi annuali.

L’art. 27 statuisce che le malattie che impediscono il normale svolgimento delle funzioni danno luogo ad un congedo (debitamente motivato) di massimo 6 mesi, prorogabile mensilmente per altri 6 mesi, durante i quali vengono corrisposti tutti gli emolumenti previsti. Tali congedi possono essere prorogati

---

<sup>10</sup> Come si evince dal Bollettino Ufficiale del 26 gennaio 2004 (*cf. allegato 4*) presso il Congresso dei Deputati si è dato il caso di nomine di collaboratori alle dirette dipendenze dei Presidenti di Commissione (nella fattispecie della Commissione Giustizia, Difesa, Agricoltura, Infrastrutture, Politiche Sociali, ecc.).

per periodi mensili; in tal caso è dovuta la sola retribuzione di base, salvo che intervenga il collocamento a riposo per incapacità. Il congedo per nascita, affidamento o adozione è pari a 15 giorni<sup>11</sup>. Per l'allattamento si ha diritto ad un'ora di assenza dal lavoro al principio o al termine della giornata lavorativa, eventualmente divisibile in due mezz'ore. Il congedo per malattia grave, ospedalizzazione o decesso di parenti sino al secondo grado di consanguineità o affinità è di 4 giorni. Possono inoltre essere accordati congedi sino a 10 giorni effettivi per giustificati motivi; tali permessi non possono comunque eccedere i 20 giorni l'anno. Altresì i dipendenti candidati in campagne elettorali hanno diritto ad una licenza retribuita per tutta la durata delle stesse. Possono, infine, essere riconosciuti congedi non retribuiti per motivi personali, la cui durata non può eccedere i tre mesi ogni due anni.

L'art. 28 stabilisce il diritto del dipendente alla fruizione di 15 giorni di congedo per matrimonio. La durata del permesso in caso di gravidanza è pari a 16 settimane ininterrotte, periodo ampliabile di 2 ulteriori settimane in caso di parto multiplo per ciascun figlio a partire dal secondo. Tale disciplina è applicabile anche ai casi di adozione o affidamento di minori sino a 6 anni; per i minori di età superiore è applicabile il medesimo regime solo in presenza di minori diversamente abili o con difficoltà di inserimento sociale e familiare debitamente documentata dai competenti servizi sociali.

L'art. 29 attribuisce al Segretario Generale della Camera di appartenenza la concreta concessione dei congedi previsti, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Personale delle Cortes.

La sezione III dello Statuto (artt. 30-32) disciplina il regime retributivo dei funzionari parlamentari. In base all'art. 30 ogni funzionario ha diritto a percepire le seguenti voci retributive di base:

1. lo stipendio (consistente in una retribuzione uguale per tutti i funzionari appartenenti ad uno stesso Corpo);
2. una contingenza per anzianità di servizio (consistente in una percentuale sullo stipendio in ragione degli anni di servizio effettivo prestato in ciascun Corpo ed in una somma fissa percepibile a partire dal compimento di ogni 5 anni di servizio effettivo in ogni Corpo)

Ogni funzionario ha altresì diritto al percepimento delle seguenti voci retributive complementari:

1. indennità di giornata, che remunera i funzionari di uno stesso Corpo in funzione al numero di ore lavorate, secondo quanto previsto da specifiche delibere degli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera;

---

<sup>11</sup> Il congedo parentale è stato esteso dagli originari 7 agli attuali 15 giorni con la modifica dello Statuto operata dal citato Accordo del 16 settembre 2008, con la quale è stata recepita anche per il personale delle Cortes Generales la modifica migliorativa dei tempi di conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa introdotta per i funzionari dell'Amministrazione Generale dello Stato con la Legge n. 7 del 12 aprile 2007, relativa allo Statuto del Pubblico Impiegato.

2. indennità di destinazione (per i funzionari chiamati a svolgere le funzioni previste dai singoli uffici di cui all'organigramma di ciascuna Camera, nella misura da queste stabilita)<sup>12</sup>;
3. indennità specifica (accordata in presenza di condizioni particolari di lavoro, con particolare riferimento a difficoltà di carattere tecnico, di impegno orario, responsabilità, pericolo, disponibilità).

Infine viene riconosciuto il diritto al pagamento di 2 ulteriori mensilità annue nel mese di giugno e dicembre, alla corresponsione di indennità specifiche per servizi straordinari ed al rimborso delle spese effettuate per motivi di servizio.

Gli articoli 39-40 dello Statuto sanciscono il diritto dei funzionari parlamentari di affiliarsi liberamente a qualsivoglia sindacato, partito politico o associazione legalmente istituiti, nonché il diritto di rappresentanza tramite le organizzazioni sindacali legalmente costituite in seno alle Cortes Generales.

I successivi articoli da 41 a 57, dopo aver sancito il diritto di partecipazione del personale parlamentare alla determinazione delle condizioni di lavoro e negoziazione collettiva, disciplinano le modalità di composizione e costituzione, oltre che le competenze degli organi dell'Amministrazione preposti allo svolgimento di tale funzione rappresentativa: la Giunta del Personale ed il Tavolo negoziale.

Gli articoli da 58 a 67 stabiliscono i doveri e le incompatibilità dei funzionari. In particolare, l'art. 58 impone ai funzionari in servizio attivo l'obbligo di osservare la Costituzione e, in generale, l'ordinamento giuridico; di compiere la giornata lavorativa secondo quanto previsto dagli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera; di adempiere in modo imparziale i doveri propri della funzione; di mantenere il riserbo sulle questioni di cui vengano a conoscenza per ragioni di servizio; di agire con assoluta imparzialità politica nello svolgimento delle funzioni e di astenersi dallo svolgimento di attività politica all'interno delle Camere. L'articolo 60 disciplina il regime delle incompatibilità prevedendo, in particolare, che i funzionari delle Cortes non possano svolgere incarichi o attività nel settore pubblico (salvo quelli espressamente previsti dallo Statuto), né attività private - incluse quelle professionali, svolte in modo autonomo ovvero alle dipendenze o al servizio di Enti o privati - direttamente connesse a quelle esercitate in seno alle Cortes. In sostanza, lo Statuto vieta lo svolgimento di qualsivoglia incarico, professione o attività pubblica o privata che possa impedire o ledere il compimento dei doveri d'ufficio o compromettere l'imparzialità e l'indipendenza del dipendente parlamentare.

Infine gli articoli da 68 a 73 disciplinano il regime disciplinare cui sono soggetti i funzionari parlamentari.

---

<sup>12</sup> Come già accennato, si segnala che l'articolo 31, riguardante il consolidamento dell'indennità di destinazione, è stato oggetto di modifica nel 2008. Poiché l'esperienza prodotta nel corso della vigenza dello Statuto emanato nel 2006, aveva posto in risalto la necessità di fissare con esattezza il momento a partire dal quale produce effetti il riconoscimento di tale consolidamento, con il già citato Accordo del 16 settembre 2008 è stato aggiunto all'articolo 31 il comma 8, al fine di specificare che ai fini del predetto riconoscimento fa fede la presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.

Sulla base di recente documentazione reperibile *on line*<sup>13</sup> è possibile rilevare che, al 30 aprile 2012, in Senato sono impiegati i seguenti collaboratori di fiducia:

- 8 presso il Gabinetto di Presidenza;
- 2 per ciascun componente ulteriore l'Ufficio di Presidenza (formato, oltre che dal Presidente, da 2 Vicepresidenti e 4 Segretari);
- 27 collaboratori per i restanti senatori, secondo la seguente distribuzione:

<b>Grupo Parlamentario</b>	<b>Nº de Senadores</b>	<b>Nº de Asistentes</b>	<b>Ratio por Senador</b>
Popular	163	10	0,06
Socialista	66	7	0,11
Catalán de CIU	13	2	0,15
Entesa pel Progrés de Catalunya	10	2	0,20
Vasco (EAJ-PNV)	5	2	0,40
Mixto	9	4	0,44

Sulla base di recente documentazione reperibile *on line*<sup>14</sup> è possibile rilevare che, al 17 gennaio 2012, presso il Congresso dei Deputati sono impiegati i seguenti collaboratori di fiducia:

- la dotazione del Gabinetto di Presidenza non risulta poiché in base a predetta documentazione verrà comunicata successivamente;
- 2 per ciascun componente l'Ufficio di Presidenza (Vicepresidenti e Segretari);
- 1 per ciascun Presidente di Commissione;
- 205 collaboratori per i restanti deputati, secondo la seguente distribuzione:

<sup>13</sup> <http://www.senado.es/legis10/senadores/index.html>, Régimen económico, voce '3. Otras ayudas', punto n. 3.

<sup>14</sup> <http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/RegEcoyProtSoc>, 'Régimen económico del diputado', voce 'III. Indemnizaciones y ayudas', punto n. 4.

<b>Grupo Parlamentario</b>	<b>N° Diputados</b>	<b>N° asistentes</b>	<b>Ratio por Diputado</b>
Popular	185	91	0,49
Socialista	110	73	0,66
Catalán (Convergencia i Unió)	16	11	0,68
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural	11	9	0,81
de Unión Progreso y Democracia	6	4	0,66
Vasco (EAJ-PNV)	5	4	0,8
Mixto	17	13	0,76

#### **4. REGNO UNITO <sup>15</sup> HOUSE OF COMMONS**

##### **4.1. Fonti disciplinatrici della materia**

Ad ogni membro della Camera dei Comuni è assegnata, per le spese relative ai compensi destinati ai collaboratori, una speciale indennità (denominata fino al 2009 *Staffing Costs Allowance*) che ha sostituito, a partire dal 2001, la precedente indennità per le spese di ufficio (*Office Cost Allowance*). Il nuovo sistema è stato introdotto con l'approvazione, nella seduta del 5 luglio del 2001, di una mozione di recepimento delle raccomandazioni contenute nel Rapporto n. 48 del 2001 del *Senior Salaries Review Body* (SSRB)<sup>16</sup>, un organismo consultivo indipendente costituito per monitorare le spese per le remunerazioni di funzionari pubblici e di cariche dello Stato e che produce, periodicamente, un rapporto sulla retribuzione e le indennità dei membri del Parlamento.

La novità principale della riforma del 2001 è stata l'introduzione di una distinta indennità per le spese per i collaboratori che è andata a sostituire la più

<sup>15</sup> La presente scheda costituisce un aggiornamento di quella inclusa nel dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica 163/2007.

<sup>16</sup> I resoconti parlamentari sono reperibili presso il sito del Parlamento inglese all'indirizzo: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmse0102.htm>. Il resoconto della seduta citata è contenuto nel Vol. 371, col. 422 - 474. Il rapporto è reperibile presso il sito del SSRB all'indirizzo: <http://www.ome.uk.com/review.cfm?body=4>.

generica indennità per le spese di ufficio che spettava ai membri della *House of Commons*. Secondo il Codice di condotta (*Code of Conduct*) dei membri della Camera<sup>17</sup>, l'indennità non può essere utilizzata per retribuire prestazioni legate all'attività politica non riconducibili alle esigenze dell'attività parlamentare.

La disciplina relativa ai collaboratori che percepiscono un compenso non preclude ai membri della Camera dei Comuni di reclutare, a titolo gratuito, altri collaboratori in qualità di *interns* o volontari.

La materia è stata parzialmente modificata nel 2009 attraverso la trasformazione dell'indennità di *Staffing Allowance* in quella di *Staffing Expenditure* ed attraverso l'attribuzione della competenza alla vigilanza ed alla erogazione dei pagamenti ad un'apposita agenzia indipendente, denominata *The Independent Parliamentary Standards Authority* (IPSA), sulla quale si tornerà di seguito.

La voce *Staffing expenditure*, nello specifico, concerne le seguenti spese<sup>18</sup>:

- stipendi dei collaboratori; .
- contributi per l'Assicurazione nazionale e per la previdenza dei collaboratori;
- pagamenti per le risorse dello *staff* nel suo complesso;
- spese per acquisti di servizio per lo *staff*;
- spese per gli straordinari dei collaboratori;
- spese di assistenza ai figli dei collaboratori;
- costi di *welfare* associati all'impiego dei collaboratori (malattia, maternità, ecc.);
- spese le certificazioni di buona salute;
- costi connessi ai tirocini secondo gli *standards* del *National Apprenticeship Service*;
- spese occasionali per i volontari ed *interns*.

I costi per i collaboratori e per il collegio (*constituency and staffing costs*), ovvero il denaro speso per l'affitto, l'allestimento e per lo *staff* degli uffici dei parlamentari, devono essere diversificati dalle spese dirette dei parlamentari (*direct parliamentary expenses*), relative, viceversa, ai costi di soggiorno e di viaggio dei rappresentanti.

---

<sup>17</sup> Reperibile presso il sito:

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmcode/1885/188501.htm>

<sup>18</sup> IPSA, Annual Review of MPs' Expenses Scheme 2012, pag. 27, reperibile presso il sito [www.parliamentarystandards.org.uk](http://www.parliamentarystandards.org.uk). Annual Review of MPs' Expenses Scheme 2011

## 4.2. Configurazione del rapporto e soggetto erogatore della retribuzione

I collaboratori sono assunti in base ad una serie di contratti *standard* (si vedano in allegato) per impieghi occasionali (*casual contract*), a tempo determinato (*fixed term contract*), a tempo indeterminato (*permanent contract*), nonché per praticantato retribuito (*intern*), sottoscritti dal collaboratore e dal parlamentare.

Il contratto per impiego a tempo indeterminato (*permanent contract*) si contraddistingue per un impiego su base permanente, che prevede un numero predeterminato di ore o di giorni di lavoro per settimana.

Il contratto per impiego a tempo determinato (*fixed term contract*) ha durata predefinita ed è rinnovabile fino ad un limite di quattro anni, trascorsi i quali il rapporto di lavoro che ne deriva dovrà necessariamente essere convertito in tempo indeterminato, salvo il caso in cui il parlamentare non adduca motivi validi per confermarlo come rapporto di lavoro a tempo determinato. Il rinnovo di un contratto a tempo determinato può anche prevedere condizioni meno favorevoli per il collaboratore che, tuttavia, conserva pienamente il diritto di accettare o rifiutare il rinnovo.

Il contratto per impiego occasionale (*casual contract*) prevede una retribuzione a fronte di un lavoro svolto per attività *ad-hoc* e sulla base di fogli di presenza (che possono essere scaricati dal sito internet dell'IPSA), senza che vi sia continuità di impiego. Per evitare contenziosi, è previsto che il parlamentare chiarisca se, in caso di rinnovo di *casual contracts*, vi sia continuità nelle mansioni svolte dal suo collaboratore o se, in caso di nuova sottoscrizione, si tratti di contratti separati.

Il contratto retribuito per praticante (*intern*) può assomigliare ad un contratto a tempo determinato, qualora preveda un termine ultimo e stabilisca orari prefissati, o ad un contratto occasionale, qualora ne abbia la natura.

Il collaboratore è a tutti gli effetti un dipendente del membro della Camera.

Fino al 2009 lo stipendio dei collaboratori veniva erogato direttamente dal Dipartimento finanze e amministrazione dalla Camera dei Comuni, a carico del bilancio della Camera, nei limiti dell'indennità concessa ai membri del Parlamento. Con l'istituzione, disposta dalla sezione 5(3)(a) del *the Parliamentary Standards Act* (2009), della *The Independent Parliamentary Standards Authority IPSA*, l'organismo indipendente chiamato a vigilare ed a regolare le spese e gli stipendi dei membri del Parlamento, ogni spesa relativa al personale di supporto dei parlamentari è divenuta competenza di tale organo.

L'organismo dell'IPSA è stato istituito, come si legge nel suo sito internet, per garantire trasparenza e correttezza nella erogazione dei fondi per attività di supporto ai

rappresentanti della Nazione. Ogni richiesta di spesa viene sottoposta ad un rigoroso processo di verifica e di valutazione contabile. Il *Constitutional Reform and Governance Act 2010* ha inoltre attribuito all'IPSA la responsabilità anche per la determinazione delle retribuzioni future e delle pensioni dei Parlamentari.

Gli stipendi dei collaboratori di un parlamentare, a partire dal 7 maggio 2010 sono pagati dall'IPSA a condizione che:

- il collaboratore sia impiegato a svolgere un incarico nel rispetto delle clausole contrattuali e del profilo professionale pubblicato sul sito dell'IPSA;
- lo stipendio del collaboratore sia in linea con i livelli stipendiali previsti dall'IPSA per quel profilo professionale;
- il contratto di impiego rispetti il modello contrattuale pubblicato dall'IPSA e sia sottoscritto dalle parti;
- il parlamentare abbia dimostrato all'IPSA il rispetto delle condizioni contrattuali e di impiego previste, ricevendo dall'Agenzia una approvazione per la sottoscrizione del contratto.

#### **4.3. Tetti finanziari e al numero dei rapporti di lavoro**

L'indennità introdotta nel 2001 e poi riorganizzata a partire dal 2010 nella forma della *Staffing Expenditure*, costituisce il limite di spesa annuo per il reclutamento dei collaboratori. Per il 2012<sup>19</sup> l'indennità base ha il limite annuo prefissato di 144.000 sterline per i parlamentari dell'area di Londra (pari a circa 172.000 euro) e di 137.200 sterline (168.590 euro) per i parlamentari non di Londra. Nei limiti di tale indennità, che l'IPSA precisa essere individuata sulla base del calcolo medio di 3,5 contratti a tempo pieno per singolo parlamentare, il datore di lavoro mantiene piena discrezionalità sul numero, e conseguentemente sul livello retributivo, dei collaboratori da impiegare. Annualmente vengono pubblicate le indicazioni per gli adeguamenti salariali secondo una tabella che riprende le varie tipologie di lavoro generalmente svolte dai collaboratori (si veda sotto). L'indicazione degli adeguamenti degli stipendi è puramente indicativa, stante la discrezionalità sull'ammontare della remunerazione. Occorre però ricordare che la clausola 4 del contratto *standard* per incarichi a tempo pieno e la clausola 5 del contratto *standard* per incarichi a tempo determinato prevedono esplicitamente l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di un adeguamento annuo della retribuzione.

---

<sup>19</sup> Si veda pag. 22 del *The MPs' scheme of business costs and expenses, fourth edition*, April 2012, pubblicato sul sito dell'IPSA <http://parliamentarystandards.org.uk/Pages/default.aspx>.

La tabella<sup>20</sup> di seguito allegata, aggiornata al 2011, individua i salari medi per figura professionale tipo dei collaboratori parlamentari del Parlamento britannico.

<b>Members' staff salary ranges: London Area</b>		<b>Members' staff salary ranges: National (excluding London area)</b>	
<b>Post</b>	<b>Salary Range</b>	<b>Post</b>	<b>Salary Range</b>
Office Manager	£30,000 - £40,000	Office Manager	£26,000 - £37,000
Senior Caseworker	£23,000 - £31,000	Senior Caseworker	£19,000 - £28,000
Caseworker	£19,000 - £28,000	Caseworker	£16,000 - £25,000
Senior Parliamentary Assistant	£33,000 - £42,000	Senior Parliamentary Assistant	£30,000 - £39,000
Parliamentary Assistant	£23,000 - £33,000	Parliamentary Assistant	£20,000 - £30,000
Senior Secretary	£21,000 - £30,000	Senior Secretary	£18,000 - £27,000
Junior Secretary	£17,000 - £24,000	Junior Secretary	£15,000 - £22,000

#### 4.4. Disciplina della procedura di stipulazione del contratto

Lo schema di contratto da utilizzare è stato predisposto dalla *The Independent Parliamentary Standards Authority* (IPSA), e ricalca in larga misura quello redatto in precedenza dal Dipartimento finanze e amministrazione dell'amministrazione della Camera dei Comuni.

Il contratto *standard* rispetta i requisiti formali per contratti di lavoro dettati dalla *Section I* dell'*Employment Rights Act 1996*<sup>21</sup>. Tra questi vi è anche l'obbligo

<sup>20</sup> Tratta dal sito <http://parliamentarystandards.org.uk/IPSAMPs/Guidance/Pages/Job-descriptions-and-salary-ranges.aspx>.

<sup>21</sup> I c.d. *employment particulars*: la forma scritta del contratto; i nomi dei contraenti, la data di stipula del contratto e di inizio del rapporto di lavoro; la sede principale di lavoro; l'ammontare della

di inserire la denominazione e una descrizione riassuntiva del tipo di mansione svolta. Per quanto riguarda i collaboratori parlamentari, vengono individuate tre figure professionali principali: personale addetto ai servizi di segreteria ed alla pianificazione degli impegni del parlamentare (*Secretaries/Office Manager*); personale incaricato di intrattenere rapporti con gli esterni, in particolare con agenzie governative e con gli elettori del proprio datore di lavoro (anche in chiave di consulenze sulla legislazione sociale, diritti ecc.); personale addetto agli studi e alle ricerche (*Research/Parliamentary Assistants*).

#### **4.5. Disciplina delle modalità di svolgimento del rapporto**

Il contratto prevede un periodo di prova di sei mesi. L'orario di lavoro dipende dalle esigenze del membro della Camera e può quindi variare a seconda dei periodi e degli impegni richiesti dal lavoro parlamentare. Viene comunque individuata una settimana lavorativa media di durata variabile fra le 37,5 e le 42 ore per i collaboratori *full time*. Trova inoltre applicazione il limite generale, valido per tutti i lavoratori, delle 48 ore settimanali per 17 settimane l'anno stabilito dal *Working Time Regulations 1998*. In caso di superamento del limite, il collaboratore può sottoscrivere un accordo con il datore di lavoro sulla possibilità di superare il tetto massimo di ore stabilito per legge. Il collaboratore può in ogni caso rifiutare di superare il limite stabilito dalle citate *Regulations* del 1998. Il contratto prevede anche forme di remunerazione per il lavoro straordinario.

Il periodo di ferie individuato dal contratto può variare fra i 20 ed i 30 giorni l'anno per il primo anno di impiego e non essere comunque inferiore ai 25 a partire dal secondo anno di impiego. Alle giornate di ferie devono poi essere aggiunte, da contratto, 8 giornate di riposo in relazione alle festività pubbliche.

I collaboratori hanno accesso alle diverse strutture del Parlamento con specifici limiti (in particolare ciascun membro della Camera può ottenere un permesso di accesso ai palazzi per un massimo di tre collaboratori).

#### **4.6. Assistenza e previdenza**

Dal punto di vista previdenziale, il dipendente che viene assunto per un minimo di tre mesi viene automaticamente inserito nel piano pensionistico *Portcullis Pension Scheme*, cui l'IPSA versa il 10% dell'ammontare degli emolumenti. Il Piano *Portcullis* è gestito da due compagnie assicurative e il dipendente può optare per una di esse o distribuire il proprio contributo tra i due gestori. Il collaboratore non rientra nel piano pensionistico previsto per i dipendenti pubblici dal *Social Security Pensions Act 1975*; egli può comunque scegliere di aumentare i propri versamenti destinando tale maggiorazione al

---

remunerazione e gli intervalli di tempo di corresponsione della stessa; ferie e congedi; termini di preavviso per la risoluzione del contratto.

piano *Portcullis* o al sistema per i dipendenti pubblici previsto dalla suddetta legge del 1975.

#### 4.7. Garanzie del lavoratore

Il contratto prevede una disciplina specifica per malattia e congedi di maternità.

Durante il primo anno di lavoro, il periodo di malattia viene retribuito con stipendio pieno nei limiti di una settimana di assenza per ogni quattro lavorate. Dopo sette giorni di malattia, il contratto prevede l'obbligo di certificazione medica. Dopo il primo anno di lavoro la malattia viene retribuita per circa sei mesi (26 settimane) ogni dodici e vengono previsti periodi di malattia con paga ridotta della metà fino a dodici mesi ogni quattro anni. La disciplina relativa all'assenza per malattia si applica, proporzionalmente, anche al personale *part-time*.

Il congedo di maternità è pari a 26 settimane. Se la lavoratrice ha lavorato continuativamente per 26 settimane fino alla 14° settimana antecedente la data prevista per il parto, ella ha diritto ad ulteriori 26 settimane di congedo non retribuito. Sono anche previsti congedi per i padri, per l'adozione e congedi non retribuiti per assistere i propri figli. Sono inoltre previsti congedi per gravi motivi tassativamente elencati nel contratto.

Per quanto riguarda le garanzie direttamente concernenti il rapporto di lavoro, il contratto *standard* prevede una procedura specifica per i reclami da parte del dipendente (*grievance procedure*). Qualora la questione sorta non possa essere risolta in via informale, il reclamo deve essere presentato in forma scritta al datore di lavoro (o al proprio superiore, qualora esista) che fissa un incontro. A questo incontro il dipendente può essere accompagnato da un collega o da un rappresentante sindacale. Entro cinque giorni dall'incontro il datore di lavoro fornisce al dipendente una risposta scritta, avverso la quale il dipendente può fare ricorso scritto, ancora al datore di lavoro, entro i successivi cinque giorni. Tale procedura ricalca quella prevista dal *Code of practice 1* dell'ACAS, l'agenzia indipendente per la prevenzione e soluzione dei conflitti sui luoghi di lavoro<sup>22</sup>.

Il contratto prevede anche una procedura specifica per i richiami nei casi di scarso rendimento (*poor performance*), in particolare durante il periodo di prova. Essa prevede un primo avviso scritto (*first formal action*), un avvertimento scritto finale (*final written warning*) e la mancata conferma (*dismissal*) dopo il periodo di prova.

---

<sup>22</sup> L'ACAS è individuato quale organo per la predisposizione di *Codes of practise* in materia di relazioni sul luogo di lavoro dal *Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992*. L'ACAS, tra l'altro, conduce procedure di conciliazione prima del ricorso al tribunale del lavoro. Per informazione e approfondimenti si veda <http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461>. L'ultima versione del *Code of Practice 1 - Disciplinary and Grievance Procedures*, dell'aprile 2009, è disponibile all'indirizzo web <http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=2174>.

Lo stesso Codice ACAS trova applicazione per le procedure disciplinari (*disciplinary procedures*) che possono prevedere anche il licenziamento.

Viene esplicitamente riconosciuto il diritto di aderire ad una organizzazione sindacale.

#### **4.8. Durata e risoluzione del rapporto**

Il contratto deve necessariamente indicare la data di inizio del rapporto di lavoro e periodi di lavoro precedentemente svolti con un altro datore di lavoro non vengono conteggiati del rapporto di lavoro che si instaura con la sottoscrizione del contratto stesso.

Durante il periodo di scioglimento della Camera in vista delle elezioni, il datore di lavoro (che tecnicamente non ricopre più la carica di membro del Parlamento) ed il suo *staff* di collaboratori continuano a percepire regolarmente lo stipendio e le indennità dovute.

In caso di conferma alle elezioni dell'ex deputato, il collaboratore continuerà a percepire quanto gli è dovuto in maniera continuativa.

In caso di mancata conferma del candidato, il datore di lavoro può licenziare il collaboratore. Si applicano comunque le norme relative ai tempi di preavviso per la risoluzione del contratto e quanto stabilito, per tutti i lavoratori dipendenti, dall'*Employment Rights Act 1996* relativamente alle indennità dovute in caso di licenziamento. Per avere diritto alle indennità di licenziamento bisogna comunque aver lavorato continuativamente per almeno due anni per lo stesso datore di lavoro ed avere un'età compresa tra 18 e 65 anni.

Le clausole 22 e 23 del contratto a tempo indeterminato fissano i periodi di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro, che possono essere concordati fra le parti fra le ipotesi predefinite (4 o 8 settimane). Per servizio prestato fino a quattro anni viene previsto un preavviso di quattro settimane. Per periodi più lunghi viene fissato un preavviso di quattro settimane più una settimana per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 12 settimane di preavviso.

#### **4.9. Collaboratori non stipendiati**

Oltre ai collaboratori che percepiscono un compenso per le proprie prestazioni, i membri della *House of Commons* possono impiegare personale a titolo gratuito, su base volontaria (c.d. volontari e *interns*).

Il meccanismo della *internship* è diffuso nella Camera bassa britannica specialmente per il reclutamento di personale qualificato: esiste un'associazione

di tali collaboratori per la promozione delle *best practices* (c.d. *ethical internship*) e per facilitare il reclutamento<sup>23</sup>.

Il reclutamento di collaboratori che non percepiscono compenso ha posto l'esigenza di fissare un tetto al numero delle persone che hanno accesso ai palazzi della Camera dei Comuni.

Il Dipartimento *Serjeant at Arms*, responsabile per la sicurezza all'interno della sede e dei palazzi della *House of Commons*, nelle sue *Guidelines*, ha imposto dei limiti per ciascun membro della Camera nella richiesta di tre "passi" con foto identificativa per il proprio *staff* (comprendente i collaboratori con retribuzione) ed un tetto massimo per il rilascio di autorizzazioni straordinarie per assistenti che compiono determinati lavori per conto dei parlamentari.

Oltre alle *internships* rese disponibili dai singoli parlamentari, il Parlamento britannico offre ulteriori dieci praticantati retribuiti a singoli individui dai diversi profili curriculari, selezionati sulla base del *The [Speaker's Parliamentary Placement Scheme](#)*<sup>24</sup>.

## 5. STATI UNITI

Le fonti normative che disciplinano il rapporto di impiego dei collaboratori dei parlamentari sono contenute nell'U.S. Code, cap. 4 ("*Officers and Employees of Senate and House of Representatives*"), e nelle "Rules" della Camera dei Rappresentanti e del Senato.

Il rapporto di lavoro che intercorre con il personale dello *staff* dei parlamentari soggiace anche a norme federali, contenute, in particolare nelle seguenti leggi:

1. *Fair Labor Standards Act* del 1938
2. Titolo VII del *Civil Rights Act* del 1964
3. *Americans with Disabilities Act* del 1990
4. *Age Discrimination in Employment Act* del 1967
5. *Family and Medical Leave Act* del 1993
6. *Employee Polygraph Protection Act* del 1988
7. *Worker Adjustment and Retraining Notification Act* del 1988
8. *Rehabilitation Act* del 1973
9. *Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act* del 1994
10. *Federal Labor-Management Relations*
11. *Americans with Disabilities Act* del 1990
12. *Occupational Safety and Health Act* del 1970

<sup>23</sup> Uno dei siti più interessanti è <http://www.w4mp.org/html/static/about.asp> costruito e dedicato a quanti lavorano come collaboratori dei parlamentari inglese e che offre informazioni ed approfondimenti su opportunità di lavoro o *internship* presso la House of Commons.

<sup>24</sup> Si veda <http://www.parliament.uk/about/working/speakers-parliamentary-placement-scheme/>.

Ciò che emerge dall'analisi delle fonti normative e dalle informazioni tratte dai siti del Senato e della Camera dei Rappresentanti<sup>25</sup> è un sistema totalmente diverso da quello dei Parlamenti europei: in particolare i dipendenti pubblici (*civil servants*) in servizio presso le Assemblee parlamentari sono in numero di gran lunga inferiore rispetto ai quello dei collaboratori dei parlamentari, che fanno parte dei loro *staff*; i primi sono a tutti gli effetti impiegati pubblici, mentre gli altri sono legati da un rapporto di tipo privatistico al singolo parlamentare, sebbene le loro remunerazioni siano a carico del bilancio federale. Questi ultimi, quindi, costituiscono la tipologia prevalente del personale che collabora e coadiuva l'eletto nell'esercizio delle sue funzioni.

Ciascun parlamentare è un'"autorità di impiego", che stabilisce personalmente il rapporto di lavoro con il personale del suo *staff*. Egli ne determina i termini e le condizioni di impiego e di servizio, che devono essere conformi alle leggi federali e al Regolamento di ciascuna Camera. La nomina (*appointment*) non deve essere condizionata da razza, sesso, nazionalità, religione. Anche le singole Commissioni possono nominare personale a propria disposizione, diverso e distinto da quello del parlamentare singolo. I consulenti possono essere nominati solo dalle Commissioni, e non dal singolo parlamentare. In particolare, ogni Commissione permanente è autorizzata a nominare, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, non più di sei "*professional staff members*", in aggiunta al personale di tipo più strettamente impiegatizio. Questi consulenti sono nominati senza considerare la loro appartenenza politica, ma solo sulla base della loro capacità professionali.

Presso il Senato esiste un apposito ufficio (*Placement Office*), finanziato dal Senato stesso e "*non partisan*", che si occupa del reclutamento del personale, con il compito di assistere i Senatori e le Commissioni nella ricerca del personale dello *staff* esaminando i *curricula* che possono essere inviati all'Ufficio stesso da tutti gli interessati<sup>26</sup>.

L'impiegato è tenuto a dichiarare ogni eventuale relazione parentale con i membri del Congresso su un apposito modulo rilasciato dall'Ufficio del Personale. Se, in qualsiasi momento, la suddetta relazione di parentela dovesse mutare, l'*employee* deve prontamente comunicarlo all'autorità che lo ha nominato. Esistono delle relazioni di parentela che ne impediscono la nomina.

---

<sup>25</sup> Di particolare utilità come fonte di informazione è il *Member's Handbook* della Camera dei Rappresentanti, che riassume le norme di interesse per i Membri della Camera stessa, comprese quindi quelle relative al loro *staff* (vedi Allegato 1 alla presente scheda di sintesi). Per consultare l'*Handbook* integralmente: <http://cha.house.gov/handbooks/members-congressional-handbook#Members-Handbook-Staff-General>

<sup>26</sup> Sul sito è possibile scaricare l'apposito modulo: [http://www.senate.gov/visiting/common/generic/placement\\_office.htm](http://www.senate.gov/visiting/common/generic/placement_office.htm).

Per quanto riguarda la *House of Representatives*, ogni deputato può nominare 18 impiegati permanenti<sup>27</sup>, legati quindi alla durata del mandato parlamentare, e 4 impiegati aggiuntivi, questi ultimi scelti tra le seguenti categorie:

1) *Interns*: stagisti praticanti, retribuiti o non retribuiti, che devono fornire al parlamentare dei servizi rientranti in uno specifico piano di formazione, di cui il parlamentare stesso è responsabile. Gli *interns* retribuiti lavorano per non più di 120 giorni all'anno. Essi non godono dei benefici assicurativi previsti dalle norme generali;

2) *Part-time employees*: sono impiegati per non più di 15 giorni al mese;

3) *Temporary Employees*: sono coloro che vengono impiegati per uno specifico compito e per non più di 90 giorni all'anno, con la possibilità di proroga. Anche questa categoria non gode dei benefici assicurativi previsti dalle norme generali;

4) *Shared Employees*: Il termine individua l'impiegato che è retribuito da più di un'"autorità di impiego";

5) *Employees on leave without pay*: corrisponde all'aspettativa senza retribuzione. Viene richiesta dall'impiegato ed è soggetta all'approvazione del parlamentare.

La categoria degli *Interns* e dei *Temporary Employees* è esclusa dall'applicazione delle norme generali relative al sistema pensionistico, previdenziale e di assicurazione sanitaria, prevista per il pubblico impiego.

E' interessante segnalare che i nominativi del personale nominato da ciascun parlamentare della *House of Representatives* sono di pubblica conoscenza, ed elencati in un'apposita lista, accanto al nome del *Member* di riferimento<sup>28</sup>.

Ogni anno viene approvata la legge di bilancio per i due organi legislativi (*Legislative Branch Appropriations Act*<sup>29</sup>), sulla base delle proposte contenute in appositi *Report* redatti rispettivamente dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato, nei quali si propongono *budget* di spesa per ogni singola carica, Ufficio o funzione, tra cui *Salaries, Officers and Employees*. L'ammontare dello stanziamento previsto varia dunque anno per anno. Gli stipendi sono tutti a carico dell'amministrazione parlamentare, o meglio dei singoli uffici e commissioni di cui essa si compone.

Per la nomina ufficiale di ogni *employee* viene richiesta la firma del parlamentare sul modulo autorizzativo della busta paga. Ogni mese ciascun parlamentare deve presentare all'*Office of Human Resources* un modulo (*Payroll Certification Form*) nel quale viene precisato l'ammontare annuo e lordo dei compensi attribuiti a ciascuna persona che svolge servizio alle sue dipendenze. Il

<sup>27</sup> Definiti come persone che sono state nominate in una posizione di impiego alla Camera dei Rappresentanti da parte di un'"autorità di impiego" a ciò autorizzata; tale categorie include sia coloro che vengono retribuiti dal Congresso, sia i pensionati o coloro che sono in aspettativa.

<sup>28</sup> Tale elenco viene pubblicato sul sito Internet della *Committee on House Administration*: <http://cha.house.gov/member-services/congressional-memberstaff-organizations>

<sup>29</sup> L'ultimo è il *Legislative Branch Appropriations Act 2012*, che ha fissato i tetti massimi di ciascuna voce di spesa fino al settembre 2012.

totale di questa retribuzione non deve superare la somma appositamente specificata da norme interne. In base all' *Order of the Speaker of the House of Representatives* del 2009 è stato fissato il tetto di \$168,411.16 annui per le remunerazioni degli impiegati dello staff dei deputati.

Un parlamentare può autorizzare la remunerazione di un suo impiegato per qualunque finalità conforme e coerente con la propria attività istituzionale ed ufficiale; l'*employee* non può quindi essere remunerato con fondi pubblici per attività non ufficiali, personali, politiche o relative a campagne elettorali del parlamentare. Quest'ultimo può, ogni mese, modificare lo stipendio del suo collaboratore, a fronte di un servizio considerato di minore o di maggiore efficacia. Tali "aggiustamenti" devono essere comunicati all' *Office of Human Resources*.

I parlamentari devono conformarsi alle norme sul salario minimo contenute nel *Fair Labor Standards Act*.

Per tutta la durata del rapporto di impiego, il personale dipendente usufruisce di periodi di ferie e aspettativa - a vario titolo - concordati con il parlamentare di riferimento.

Per quanto riguarda la conclusione del rapporto di lavoro, esso può essere interrotto senza preavviso e in ogni momento.



**ALLEGATO**  
DISEGNI DI LEGGE A.S. 3508, A.S. 1355 E A.S. 1515





## **DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2012,  
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati CODURELLI, GNECCHI, SCHIRRU, BELLANOVA  
e RAMPI (2438); CAZZOLA, GNECCHI, POLI, MURO, MOTTOLA  
e FABBRI (5382)**

*(V. Stampati Camera nn. 2438 e 5382)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 ottobre 2012*

**Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri  
del Parlamento e i loro collaboratori**

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Collaboratori parlamentari)*

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile)*

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile. Nei rapporti di lavoro non subordinato il recesso è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.

3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

### Art. 3.

#### *(Retribuzione dei collaboratori parlamentari)*

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.


2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministra-

zione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.

3. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

5. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BIANCHI, ASTORE, DEL VECCHIO, D'UBALDO,  
FOSSON, Mariapia GARAVAGLIA e SERRA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2009**

Disciplina delle funzioni di collaboratore parlamentare

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le diverse responsabilità cui siamo chiamati in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo anche quella di poter scegliere da chi farci, aiutare per l'espletamento del nostro mandato, di poter cioè liberamente decidere a chi dare uno stipendio - e quanto dargli! - senza alcun controllo né vaglio di competenza o di capacità che non sia la nostra personale valutazione.

Abbiamo a disposizione una cifra non irrilevante per pagare i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici, e possiamo utilizzarla praticamente senza render conto di come venga spesa. Qui al Senato - lo sappiamo bene tutti - si chiama «rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare», ma ai più è noto come «indennità per i portaborse», proprio per accentuare la valenza negativa di questo contributo, di fatto sostanzialmente discrezionale: possiamo pagarci quel che vogliamo, chi vogliamo, dove vogliamo, purché abbia una qualche attinenza con lo svolgimento del nostro mandato.

L'altra faccia di questo contributo, sono le migliaia di ragazze e di ragazzi che lavorano per noi e per i nostri colleghi deputati. Ricorderete, nella scorsa legislatura, la battaglia del presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti che impose il deposito del contratto di lavoro quale condizione per il rilascio del tesserino di accesso ai collaboratori parlamentari. L'effetto durò meno della pur breve legislatura, ma ciò che emerse fu un dato gravissimo di elusione della normativa elementare in materia di lavoro. Oggi, pur in mancanza di dati certi, possiamo immaginare di essere esattamente nella medesima situazione: almeno una parte dei collaboratori parlamentari non hanno un contratto, vuoi

perché è la soluzione più «conveniente» per ambedue le parti, vuoi perché magari si tratta di parenti, coniugi, affini, con i quali si ritiene non sia neppure dignitoso stipulare un contratto. Il risultato, spesso, è che al termine della legislatura, mandiamo a spasso qualche centinaio di persone, alle quali non abbiamo pagato un euro di contributi, senza assicurazione, e che magari non possono neppure mettere nel *curriculum* l'attività prestata perché non risulta da nessuna parte.

È necessario invece provare a codificare la professione del collaboratore parlamentare, assicurando al prestatore d'opera le garanzie di ogni lavoratore - in regola! - e impegnandosi noi stessi ad utilizzare effettivamente il contributo stanziato solo per retribuire chi collabora nei nostri uffici.

Il presente disegno di legge prevede quindi anzitutto che siano individuate le mansioni che competono ai collaboratori, la loro qualifica e i titoli di studio richiesti.

Affinché, però, quanto esposto sopra non rimanga un puro intento senza risposta, è necessario prevedere la contestualità tra l'accredito presso gli uffici parlamentari in qualità di collaboratore e l'istituzione di un Albo dei collaboratori parlamentari presso i due rami del Parlamento. Uno strumento di trasparenza e di visibilità anche per i giovani collaboratori.

Solo con tali premesse sarà infatti possibile legare realmente il contributo che riceviamo per collaboratori all'effettivo svolgimento di un'attività di assistenza da parte di questi. A tale proposito quel contributo diventa un fondo per i collaboratori parlamentari che è a questi, e solo a questi, destinato.

La previsione che i contributi non utilizzati per retribuire collaboratori non possano essere altrimenti utilizzati comporterà poi

una riduzione della spesa complessiva di questa voce, non essendo più indotti noi parlamentari a spendere comunque quanto messo a nostra disposizione.

Ma con il presente disegno di legge si prevede anche al sottoscrizione di un codice etico. Un mezzo, questo, che responsabilizza certo il collaboratore ma al contempo lo valorizza proprio perché tra noi parlamentari e lo stesso collaboratore esiste un rapporto di

fiducia che in questo modo è supportato da una sorta di deontologia.

In sostanza, se volessimo riassumere lo spirito di questo disegno di legge, potremmo dire che, abbiamo la possibilità di essere datori di lavoro con soldi pubblici, e abbiamo una responsabilità che diventa enorme in periodi di crisi come questo. Cerchiamo allora di farlo al meglio.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità della legge)*

1. La presente legge istituisce e disciplina la figura del collaboratore parlamentare.

2. Il collaboratore parlamentare coadiuva il parlamentare nell'espletamento delle funzioni legate al suo mandato.

3. Ai fini della presente legge, è definito «collaboratore parlamentare» colui il quale svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:

*a)* organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso la Camera dei deputati o presso il Senato della Repubblica;

*b)* gestione dell'agenda degli impegni parlamentari ed extraparlamentari;

*c)* servizi di dattilografia e copia;

*d)* organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo;

*e)* elaborazione e redazione delle proposte di legge e dei disegni di legge nonché analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all'esame del Parlamento;

*f)* elaborazione e redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo;

*g)* gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e i mezzi d'informazione;

*h)* svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare.

4. I collaboratori parlamentari sono accreditati:

*a)* presso il Senato della Repubblica o la Camera dei Deputati;

b) presso l'ufficio del parlamentare nel luogo di elezione.

#### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di contributi per la retribuzione dei collaboratori parlamentari. Istituzione di un fondo per i collaboratori parlamentari)*

1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano il numero massimo di collaboratori che ogni parlamentare può accreditare, nonché l'ammontare di un fondo a disposizione di ogni parlamentare per l'esclusiva retribuzione dei collaboratori».

2. Il fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, non può essere utilizzato se non per l'erogazione delle retribuzioni di cui all'articolo 5, comma 2.

#### Art. 3.

*(Contratto di lavoro)*

1. I parlamentari sottoscrivono con i collaboratori un contratto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato o a tempo indeterminato ovvero nella modalità a progetto.

2. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è in ogni caso rescisso al termine della legislatura, naturale o anticipata, a far data dal giorno di insediamento delle nuove Camere.

## Art. 4.

*(Titoli e incompatibilità)*

1. Alla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 3, i collaboratori parlamentari sono tenuti a presentare una certificazione contenente il titolo di studio conseguito, le eventuali specializzazioni, e le eventuali pregresse esperienze lavorative.

2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 3, in relazione alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di scuola superiore, per le funzioni di cui alle lettere a), b), c);

b) diploma di laurea, per le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g) e h).

3. Non possono svolgere le funzioni di collaboratore parlamentare parlamentare i congiunti fino al terzo grado dei parlamentari.

4. Non può altresì svolgere le funzioni di collaboratore chiunque abbia un rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con la Camera di appartenenza del parlamentare.

## Art. 5.

*(Competenze e retribuzione)*

1. Al collaboratore parlamentare spettano tutte le competenze previste dalla normativa vigente, in relazione al contratto di lavoro sottoscritto.

2. La retribuzione del collaboratore parlamentare è stabilita dal contratto di lavoro sottoscritto ed è erogata utilizzando il fondo determinato dagli Uffici di Presidenza ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

## Art. 6.

*(Albo dei collaboratori parlamentari  
e codice etico)*


1. Al momento della stipula del contratto di lavoro del collaboratore parlamentare, questi si iscrive, senza alcuna spesa, ad un Albo dei collaboratori parlamentari, pena l'inibizione dall'ingresso nelle sedi del Parlamento. Il predetto Albo è aggiornato periodicamente a cura di ciascuna Amministrazione parlamentare ed è depositato presso gli uffici delle due Camere.

2. L'Albo dei collaboratori parlamentari di cui al comma 1 è pubblicamente accessibile e disponibile al pubblico anche via *internet*, rispettivamente nei siti *internet* di ciascun ramo del Parlamento.

3. L'iscrizione all'Albo dei collaboratori parlamentari è un titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle pubbliche amministrazioni.

4. Unitamente al contratto di cui all'articolo 3, i collaboratori parlamentari sottoscrivono un codice etico approvato, d'intesa, dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, nel quale sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso fino alla rescissione del contratto di lavoro di collaboratore parlamentare.





## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori COMINCIOLI, Paolo FRANCO e ADRAGNA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2009**

Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riprende il testo approvato dall'11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato in sede deliberante il 18 luglio 2007 (atto Senato n. 1614, XV legislatura) e trasmesso alla Camera il 19 luglio 2007, poi decaduto per la cessazione anticipata della legislatura, raccogliendo altresì alcune indicazioni espresse dall'Aula del Senato in occasione della discussione del bilancio interno.

Il testo si propone di chiarire in quali termini ed entro quali limiti i deputati ed i senatori possono avvalersi dell'opera di collaboratori per l'espletamento delle loro funzioni.

In particolare, esplicitando che a tale personale si applica la disciplina privatistica del rapporto di lavoro (come peraltro ha chiarito la Corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 5234 del 26 maggio 1998, precisando che è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione del rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare ed il suo collaboratore), si intende concorrere a fornire risposte concrete a una domanda di trasparenza sempre più diffusa nell'opinione pubblica. Nel caso di specie, infatti, si tratta di disporre di una disciplina legale in grado di prevenire il rischio che il delicato compito di collaborazione con i parlamentari si svolga in un quadro normativo incerto.

Nel merito, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 prevede che i parlamentari possano avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle loro funzioni.

Il comma 2 chiarisce che il rapporto di lavoro ha natura fiduciaria e che ad esso si applica la disciplina privatistica in materia di rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione o di lavoro autonomo. Si ricorda, a tale proposito, che già il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1987, ha dato le opportune specificazioni al fine dell'inquadramento previdenziale dei collaboratori dei parlamentari e che, in base a tale norma, l'INPS ha poi adottato un apposito codice contributivo, che rende possibile per i parlamentari instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il proprio collaboratore.

Il comma 3 propone la qualificazione dei parlamentari, nel caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, come sostituti d'imposta, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 4 si sofferma sulla durata del rapporto, precisando che, salvo un diverso accordo tra le parti, i contratti regolati dal comma 2 hanno durata pari a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e sono rinnovabili. Il secondo periodo dello stesso comma dispone la risoluzione di diritto del contratto nel caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla durata della legislatura.

Il comma 5 stabilisce che è attribuita la facoltà ai parlamentari di avvalersi, in aggiunta o in alternativa al lavoro dei collaboratori parlamentari, di altre forme di supporto alla loro attività.

Nel comma 6 si rinvia ad idonei provvedimenti adottati dagli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Re-

pubblica che consentano l'individuazione dei documenti idonei per ottenere il rilascio dell'attestazione qualificante il personale di collaborazione e la corretta applicazione della disciplina contenuta nel presente disegno di legge.

Con il comma 7 si precisa che i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari non

danno luogo ad alcun rapporto di impiego e di servizio tra i collaboratori stessi e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Infine il comma 8 estende, per quanto compatibili, i principi contenuti nel presente disegno di legge anche ai Gruppi parlamentari.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori parlamentari.

2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria e ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo.

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore» sono inserite le seguenti: «, i senatori e i deputati».

4. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 2 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. I contratti medesimi si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

5. Nel rispetto delle leggi, i parlamentari possono avvalersi di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori.

6. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente legge, individuando la documentazione necessaria ai fini della certificazione del regolare rapporto di lavoro per il rilascio delle attestazioni qualificanti il personale di collaborazione.

7. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

8. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

386	Schede di lettura	Schema di decreto correttivo del Codice dell'ordinamento militare - D.Lgs. n. 500 del 2012
387	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3463 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto"
388	Documentazione di base	Partecipazione alla 67ma Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU (New York, 23-28 settembre 2012)
389	Documentazione di base	Casistica impositiva sulle risorse energetiche
390	Dossier	Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione AA.SS. 3491 e 3492 - Elementi di documentazione e di diritto comparato
391	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290-A relativo agli enti territoriali
392	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3510 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012
393	Dossier	Riforma elettorale - Il testo base della Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 2 e abbinati)
394	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3519 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita
395	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3534 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Testo trasmesso dalla Camera)
396	Schede di lettura	A.S. n. 3520 Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale
397/1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. I - Le novelle
397/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. II - Schede di lettura
398	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 71-355-399-1119-1283-B "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".